

LAVORO E PREVIDENZA

Detassazione: le istruzioni dell'Agenzia agevolano il welfare

di Luca Vannoni

In data 15 giugno 2016 è stata diramata **l'attesa circolare dell'Agenzia dell'Entrate**, d'intesa con il Ministero del Lavoro, relativa alla detassazione per i premi di produttività e, in particolare, alla possibilità corrispondere, in sostituzione delle retribuzioni premiali, *benefit* e misure di *welfare*.

Il voluminoso documento emanato dall'Ufficio in primo luogo definisce l'ambito di applicazione dell'agevolazione, limitata al settore privato. Riguardo ai lavoratori, sono interessati i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente, a 50.000 euro, soggetto a tassazione ordinaria: **l'importo è al lordo dei premi di produttività detassati, non entrano**, viceversa, nel calcolo del **limite le prestazioni di welfare aziendale erogate in sostituzione al premio**, nei limiti dell'articolo 51, commi 2 e 3, TUIR.

In relazione ai premi detassabili, la circolare evidenzia come l'attuale normativa, ricordiamo strutturale e non limitata solo all'anno in corso, non riserva più la detassazione alla c.d. "retribuzione di produttività", ma **ne limita gli effetti ai soli premi di risultato**, escludendo dal regime agevolativo "*voci retributive quali, a titolo esemplificativo, le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari, corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro*".

Il requisito della variabilità del premio, previsto dalla normativa, **viene di fatto agganciato alla natura tipica del premio di risultato** e non alla gradualità dell'erogazione in base al raggiungimento dell'obiettivo definito nell'accordo aziendale o territoriale.

Il premio di risultato erogato dovrà essere determinato, nell'arco di un periodo congruo definito nell'accordo, dall'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e tale incremento dovrà poter essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva.

Particolarmente interessanti sono i chiarimenti relativi al *welfare* aziendale che, di fatto, lo rendono particolarmente vantaggioso per le imprese, sia per gli effetti sul costo del lavoro, sia per quanto riguarda il reddito d'impresa.

Innanzitutto si precisa che **è necessario che siano gli accordi contrattuali a riconoscere la possibilità di erogare i benefit**, di cui ai commi 2 e 3, articolo 51 TUIR, in sostituzione del premio agevolato, su richiesta del dipendente. Inoltre, l'esclusione dall'imponibile fiscale determina anche il vantaggio, anche per l'azienda, del venir meno dell'imponibilità contributiva.

Ulteriore vantaggio è rappresentato dalla deducibilità dal reddito d'impresa dei piani di **welfare**. Come ulteriore elemento di incentivo, l'Agenzia precisa, infatti, che l'erogazione dei **benefit** in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l'adempimento di un obbligo negoziale determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 95 del TUIR, e non nel solo limite del cinque per mille, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del medesimo testo unico.

La circolare 28/E **dettiglia**, inoltre, i **benefit** e servizi di **welfare** che possono essere oggetto di sostituzione al premio monetario: buoni pasto, piani di utilità sociale, previdenza complementare, servizi di trasporto collettivo, eccetera.

I **benefit** devono comunque essere riconosciuti come alternativa al premio monetario. In caso contrario, si applica la disciplina generale prevista e i beni e i servizi attribuiti ai lavoratori, anche a titolo premiale, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente se rientrano nelle fattispecie esentate dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del TUIR, sempreché “l'erogazione in natura non si traduca in un **aggiramento** degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione”.